
Ordinanza commissariale 19 gennaio 2000, n. 8

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 - Ulteriori modifiche e integrazioni all'ordinanza commissariale n. 61/97 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti concessori pendenti - Proroga del termine di ultimazione dei lavori.

(B.U.R. n. 4 del 26.01.2000)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M. n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997, così come modificata dalle ordinanze commissariali n. 4 del 23 gennaio 1998 e n. 136 del 10 luglio 1998;

Vista infine l'Ordinanza commissariale n. 45 del 26 febbraio 1999 con la quale sono state dettate specifiche disposizioni al fine di garantire una rapida realizzazione degli interventi previsti dalla predetta ordinanza n. 61/97;

Atteso che gli obiettivi stabiliti con la citata Ordinanza commissariale n. 45/99, consistenti essenzialmente in una ulteriore accelerazione delle procedure per l'avvio delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sopra richiamati, oggetto di concessioni contributive ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 61/97, devono considerarsi nella sostanza raggiunti;

Preso atto che da parte dei Comuni interessati sono stati segnalati alcuni limitati casi di procedimenti concessori definiti oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 45/97 o comunque ancora pendenti, indicandone altresì le relative motivazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 45/99 che riconosce al Commissario delegato la facoltà di adottare i conseguenti necessari provvedimenti;

Considerato inoltre che ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 61/97 il termine per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi è stato stabilito, a pena di decadenza, in 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione al beneficiario della concessione stessa;

Rilevato che numerosi Comuni hanno rappresentato con varie motivazioni la necessità di una proroga del suddetto termine;

Preso atto della validità delle motivazioni addotte dai Comuni riconducibili spesso all'entità delle opere da realizzare e ai termini stabiliti per l'inizio dei lavori nei contratti di appalto depositati presso i Comuni, che di fatto hanno ridotto in maniera significativa il tempo utile per la realizzazione dei previsti interventi di riparazione, oltreché a specifiche particolari situazioni;

Ritenuto di dover emanare ulteriori disposizioni che consentano il rilascio delle concessioni contributive previste dall'Ordinanza n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni per i procedimenti che non si sono conclusi entro i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. 45/99;

Ritenuto inoltre di dover prevedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori così come stabilito dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 61/97;

ORDINA

Art. 1

(Definizione dei procedimenti concessori pendenti)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sul BUR, i Comuni debbono rilasciare le concessione contributive relative ai procedimenti ancora pendenti alla data di scadenza dei termini stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 45/99.
2. Alle concessioni contributive rilasciate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'Ordinanza commissariale n. 45/99, in quanto compatibili.
3. Il mancato rilascio delle concessioni contributive entro il termine di cui al comma 1, dovuto a inadempienze dei proprietari interessati, comporta la decadenza degli stessi dalle provvidenze, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall'art. 12 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.

Art. 2

(Proroga del termine di ultimazione dei lavori)

.....(1)

(1) Aggiunge i commi Ibis, Iter, Iquater, al comma 1 dell'art. 10, della Ordinanza commissariale n. 61/97.

Art. 3 (1)

(Decadenza contributo per l'autonoma sistemazione)

Decorso il termine di dodici mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione contributiva senza che i lavori siano ultimati, fatto salvo il periodo di sospensione dei lavori accertato dal Comune di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n. 2668/97.

(1) Articolo così rettificato dall'art. 1 della Ordinanza commissariale del 12 febbraio 2000, n. 18.